

COMUNE DI NAVE

Via Paolo VI, n. 17 Nave telefono 030/2537411 telefax 030/2533146 www.comune.nave.bs.it

ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA NELLE SCUOLE A FAVORE DI ALUNNI DISABILI AA.SS. 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA

INTRODUZIONE

DEFINIZIONI

Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (*art.3 c.9 del D.L.vo n°163/2006*) o fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione (*art.14 c.2 lettera a) del D.L.vo n°163/2006*).

Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II (*art.3 c.10 del D.L.vo n°163/2006*) o contratto misto in cui il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto o in cui i servizi costituiscano l'oggetto principale del contratto (*art.14 del D.L.vo n°163/2006*).

Appalti pubblici di lavori: sono appalti pubblici aventi oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I del D.L.vo n°163/2006, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV del medesimo decreto legislativo, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Committente: il soggetto che affida il contratto in quanto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto, ai sensi dell'art.26 cc.3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.

Ditta appaltatrice (appaltatore): colui che si assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (*committente o appaltante*) un'opera o un servizio.

Ditta subappaltatrice (subappaltatore): la normativa sugli appalti pubblici non fornisce una definizione precisa di «contratto di subappalto», che peraltro si ricava indirettamente solo dall'art. 1656 c.c. Per la verità, neppure il codice civile fornisce una definizione diretta: il richiamato art.

COMUNE DI NAVE	Emissione mese marzo 2022	1
DUVRI ART. 26 DLGS 81/08	Ente Emittente Datore di lavoro	

1656 c.c. si limita a prevederne il divieto in mancanza di autorizzazione del committente. In base a detta disposizione normativa, il subappalto può pertanto definirsi come il contratto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo l'esecuzione di determinate lavorazioni nell'ambito di un lavoro che l'appaltatore stesso si è impegnato a realizzare nei confronti di un committente.

General contractor (gestore del contratto): Il GC è un insieme articolato e complesso di risorse professionali, che si costituisce come interlocutore unico del Committente per realizzare il progetto con qualsiasi mezzo, garantendo qualità, tempi di realizzazione e costi certi.

Datore di Lavoro: il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha la responsabilità dell'organizzazione o dell'unità produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ai sensi dell'art.2 c.1 lett.b), art.18 c.1 ed art.26 cc.1, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008.

Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario titolo operano nell'Ente, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel D.U.V.R.I. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Non conformità: qualunque deviazione da standard, procedure, regolamenti, performance, ecc. che possono direttamente o indirettamente produrre il mancato soddisfacimento di un requisito.

Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Interferenza: contatto rischioso tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore o tra il personale di Imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In particolare la valutazione dei rischi da interferenza deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle Imprese Appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti, quali pubblico, visitatori, studenti
(*Determinazione n°3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici*).

Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza: documento elaborato dal Datore di Lavoro-Committente, previo svolgimento dell'attività di coordinamento e cooperazione con i Datori di Lavoro di tutte le Ditte Appaltatrici, compresi i Subappaltatori, operanti nella stessa sede, contenente l'indicazione delle misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi da interferenza. Tale documento va allegato al contratto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dell'appalto (*art.26 c.1 lett.b), 2, 3 e 3-ter del D.L.vo n°81/2008*). In particolare nel Duvri non devono essere riportati i rischi specifici propri dell'attività svolta dalle singole Imprese Appaltatrici - in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi - ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione oggetto di appalto, ai sensi dell'art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Nell'ambito di applicazione del D.L.vo n°163/2006 l'obbligo di redigere tale documento è in capo al Committente ai sensi dell'art.26 c.3 del D.L.vo n°81/2008. Si sottolinea che il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza, costituendo specifica tecnica ai sensi dell'art.68 ed Allegato VIII del D.L.vo n°163/2006, deve essere messo a disposizione dei Concorrenti per la formulazione dell'offerta (*Linee Guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi, emanate il 20/3/2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome*).

COMUNE DI NAVE	Emissione mese marzo 2022	2
DUVRI ART. 26 DLGS 81/08	Ente Emittente Datore di lavoro	

Costi della sicurezza: sono quantificabili come costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna Ditta, definiti "costi della sicurezza ex-lege", quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all'attività della Ditta stessa, che esulano dal Duvri e sono a carico della Ditta stessa, la quale deve specificamente indicarli nell'offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt.86 c.3-bis ed 87 del D.L.vo n°163/2006.

Costi della sicurezza da interferenze: sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti "costi della sicurezza contrattuali", quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui all'art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel Duvri per l'eliminazione dei rischi da interferenze, i quali vanno evidenziati nella procedura negoziale tenendoli distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell'anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall'Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all'art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis, 87 e 131 c.3 del D.L.vo n°163/2006.

Procedura: le modalità (modo scelto per l'esecuzione dell'operazione o per lo svolgimento dell'attività) e le sequenze (successione delle fasi realizzative ovvero eseguire una operazione o svolgere un'attività dopo o prima di un'altra) stabilite per eseguire una determinata operazione o per svolgere una specifica attività (Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008)

Si precisa che i termini: "lavori" – "servizi" – "forniture" utilizzati nel presente documento ,salvo diversa specifica indicazione, fanno riferimento indistintamente alle prestazioni oggetto dell'appalto.

COMUNE DI NAVE	Emissione mese marzo 2022	3
DUVRI ART. 26 DLGS 81/08	Ente Emittente Datore di lavoro	

PREMESSA

Il **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)** si configura come un documento di regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema della gestione coordinata delle attività appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell'unità produttiva.

Pertanto, il DUVRI, in attuazione dei concetti già introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall'art.26 del D.Lgs.81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell'organizzazione e della gestione, dal punto di vista prevenzionistico, delle attività appaltate a terzi all'interno dell'unità produttiva, configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante l'esecuzione delle attività e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamento costante nel tempo. L'obiettivo è, infatti, quello di definire e organizzare preventivamente il coordinamento delle attività appaltate a terzi mediante l'identificazione puntuale delle interferenze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezione, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare tali rischi.

Il DUVRI individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell'esecuzione degli appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi alla eliminazione delle interferenze.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica ai sensi dell'art.68 ed Allegato VIII del D.L.vo n°163/2006 e come tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell'offerta. Tale documento viene allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

FINALITÀ

Il DUVRI rappresenta lo strumento attraverso il quale il Datore di Lavoro in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva valuta l'esistenza di rischi interferenti e definisce specifiche scelte prevenzionali atte ad eliminare/ridurre gli stessi.

In particolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ha lo scopo di:

- valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle diverse attività appaltate e presenti nell'unità produttiva;
- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- indicare le misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
- valutare i costi della sicurezza da interferenza.

Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza viene redatto dalla stazione appaltante per promuovere:

- la cooperazione fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto (art. 26 comma 2 punto "a" del D.Lgs. 81/2008);
- il coordinamento fra datori di lavoro, appaltatori e committenti, al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze fra le attività appaltate a terzi e quelle presenti nell'unità produttiva (art.26 comma 2 punto "b" del D.Lgs.81/2008).

COMUNE DI NAVE	Emissione mese marzo 2022	4
DUVRI ART. 26 DLGS 81/08	Ente Emittente Datore di lavoro	

CAMPO DI APPLICAZIONE

La Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05 marzo 2008 ha chiarito che l'elaborazione del documento Unico di Valutazione dei Rischi e la stima dei costi della sicurezza si riferiscono ai soli casi in cui siano presenti interferenze. La stessa Determinazione ha chiarito che "si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti"

La Determinazione ha, inoltre, precisato che si possono considerare interferenti i rischi:

- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

L'obbligo di redigere il DUVRI non viene applicato nei seguenti casi (comma 3-bis dell'Art.26 del D.Lgs. 81/2008):

- mera fornitura di materiali o attrezzature;
- servizi di natura intellettuale (consulenze, sorveglianza sanitaria, attività informatiche, etc);
- lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, o dalla presenza di rischi particolari (riportati nell'Allegato XI del D.Lgs 81/08).

Si evidenzia che, come specificato nella Determinazione – 5 marzo 2008 “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, per gli appalti su riportati ***è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza***, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiale e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento).

COMUNE DI NAVE	Emissione mese marzo 2022	5
DUVRI ART. 26 DLGS 81/08	Ente Emittente Datore di lavoro	

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;

Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”;

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109” (novellato nell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006);

“Linee Guida Itaca per l’applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 1 marzo 2006; D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;

Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;

Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia);

Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

D. Lgs. 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (rif.: art.1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007);

Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.

COMUNE DI NAVE	Emissione mese marzo 2022	6
DUVRI ART. 26 DLGS 81/08	Ente Emittente Datore di lavoro	

INDICAZIONI DI BASE SULL'IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IN APPALTO PER QUANTO RIGUARDA LA SICUREZZA

Si ritiene opportuno ricordare a tutti coloro che saranno chiamati a fornire o partecipare ad un lavoro, quanto sia importante svolgere ogni attività nelle migliori condizioni operative, onde ridurre al minimo incidenti e/o infortuni.

Le imprese esterne o lavoratori autonomi che hanno in appalto o subappalto il servizio hanno l'obbligo di considerare la sicurezza come una priorità assoluta, per salvaguardare sia il proprio personale ed i propri beni, sia quelli del Committente che le ospita.

Ne consegue la necessità di mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire incidenti ed infortuni.

A tale scopo l'impresa appaltatrice (Committente o lavoratore autonomo) deve:

- manifestare espressamente ai propri dipendenti il proprio impegno prioritario per la sicurezza;
- predisporre attrezzature adeguate allo svolgimento di lavori;
- preparare i piani di lavoro in sicurezza;
- provvedere ad addestrare il proprio personale sui rischi insiti nella propria mansione e su quelli rappresentati dagli impianti su cui lavora e dai prodotti che manipola.

Le imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi saranno pienamente responsabili, a tutti gli effetti civili e penali, per danni al proprio personale, a terzi o a beni del committente causati dalla inosservanza, da parte delle imprese stesse e del loro personale, delle disposizioni di legge che regolano la materia.

La Direzione ed il Servizio di Prevenzione e Protezione del committente potranno intervenire presso le imprese esterne richiamandole all'osservanza delle norme di sicurezza, rimanendo comunque le imprese stesse pienamente responsabili del loro operato.

CONTENUTI DELL'ELABORATO

Il presente documento è un'integrazione alla valutazione dei rischi attualmente in essere, specificatamente per tutte quelle attività che vengono affidate a ditte/lavoratori esterni, analizzando i rischi a cui sono complessivamente soggetti, con l'obiettivo di promuovere la cooperazione e il coordinamento al fine di individuare ed eliminare eventuali interferenze.

Prima Parte

criteri e metodi di valutazione adottati

rassegna dei rischi lavorativi: classificazione e definizione

Seconda Parte

informazione dettagliata della valutazione dei rischi per ogni area interessata al servizio

Terza Parte

richiesta dei rischi specifici da parte dei soggetti esterni fornitori.

Quarta Parte

esame della valutazione e misure di sicurezza da applicare, suddivisa per tipologia di intervento

Quinta parte

norme generali da rispettare.

costi sulla sicurezza.

conclusioni

COMUNE DI NAVE	Emissione mese marzo 2022	7
DUVRI ART. 26 DLGS 81/08	Ente Emittente Datore di lavoro	

CRITERI E METODO DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La "valutazione del rischio", così come prevista dal D. Lgs. 81/08, va intesa come l'insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad una 'Stima' del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione alla programmazione degli eventuali interventi di prevenzione e protezione per l'eliminazione o la riduzione del rischio secondo quanto previsto dal dlgs 81/08 (Misure di tutela).

La valutazione del Rischio è pertanto un'operazione che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:

- l'identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo;
- l'individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni, sia per quanto attiene ai rischi per la sicurezza che la salute;
- la stima dell'entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse prevenzionistico individuate.

Si è deciso di distinguere tra rischi globali per il Committente, in seguito detti "grandi rischi", costituiti essenzialmente dal rischio incendio ed esplosione, e rischi che si possono definire "individuali", nel senso che riguardano esclusivamente gli addetti dell'Committente.

RASSEGNA DEI RISCHI LAVORATIVI: CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE

I **Rischi lavorativi** presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie:

A)	RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A: (Rischi di natura infortunistica)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Strutture</i> • <i>Macchine</i> • <i>Impianti Elettrici</i> • <i>Sostanze pericolose</i> • <i>Incendio-esplosioni</i>
B)	RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di natura igienico ambientale)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Agenti Chimici</i> • <i>Agenti Fisici</i> • <i>Agenti Biologici</i>
C)	RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI A: (Rischi di tipo cosiddetto trasversale)	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Organizzazione del lavoro</i> • <i>Fattori psicologici</i> • <i>Fattori ergonomici</i> • <i>Condizioni di lav. difficili</i>

La graduazione del livello di rischio utilizzata per l'analisi dei rischi è la seguente:

GRADUAZIONE LIVELLO RISCHIO	DESCRIZIONE
<i>Irrilevante</i>	Il livello al quale il rischio presente e a partire dal quale lo stesso richiede un livello minimo di sorveglianza; non sono ragionevolmente ipotizzabili danni alla salute. I rischi sono insignificanti ora e non è ragionevolmente prevedibile che aumentino in futuro.
Lieve o basso	Il livello di attenzione al quale il rischio è ritenuto contenuto e i danni alla salute non possono escludersi anche solo in via ipotetica; il rischio deve essere presidiato. I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile, per esempio conformemente alle norme della Comunità o a quelle nazionali. I rischi sono ora sotto controllo ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro, oppure i sistemi di controllo esistenti hanno la tendenza a funzionare male o ad essere male impiegati. Vi sono rischi possibili, ma non vi sono prove che causino malattie o ferite.
Medio, significativo, consistente	Il livello di azione a partire dal quale il rischio richiede misure per evitare danni che potrebbero manifestarsi anche in una quota minima di esposti. I rischi sono adeguatamente controllati ma non sono rispettati i principi generali stabiliti dal dlgs 81/08.
Alto, grave, consistente, immediato	Il livello di rischio di allarme a partire dal quale il rischio richiede misure molto rigorose per evitare danni che possono concretamente manifestarsi. I rischi sono elevati e non adeguatamente controllati.

Durante l'analisi dei compiti del lavoratore si è provveduto ad identificare i rischi per la salute e la sicurezza, successivamente viene proposta la valutazione del rischio.

INFORMAZIONE DETTAGLIATA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER OGNI AREA INTERESSATA AI LAVORI

Il Committente informa l'Appaltatore (di seguito chiamato Fornitore) relativamente ai rischi generici e specifici presenti nei propri luoghi di lavoro, secondo i DVR dei singoli istituti che l'appaltatore acquisirà all'inizio del servizio. Contestualmente il Fornitore acquisirà i relativi piani di Emergenza.



ANALISI DEI RISCHI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO

L'analisi delle varie fasi del processo produttivo e la verifica in campo delle modalità con cui le medesime vengono realizzate hanno consentito di individuare una serie di fonti di rischio, intese come tutto ciò che, ragionevolmente, può condurre ad un infortunio o ad una malattia professionale per la presenza, o concomitanza, di situazioni identificabili come pericolose e costituite da fattori ambientali (la qualità dell'aria, l'illuminazione, la temperatura, l'umidità e il rumore), fattori strumentali (gli impianti, i macchinari e le attrezzature in genere), fattori umani (imperizia, negligenza, affaticamento eccessivo nell'utilizzo delle attrezzature da parte degli operatori) e fattori di rischio chimico-biologici.

Ci si limita qui ad elencare tutte quelle fonti di rischio che si è ritenuto di dover approfondire con opportuna valutazione. Ognuna di esse verrà quindi trattata nei capitoli che seguono e, in abbinamento, verrà valutato l'effettivo rischio ad esse associato.

Si è deciso di distinguere tra rischi globali per il Committente, in seguito detti "grandi rischi", costituiti essenzialmente dal rischio incendio ed esplosione, e rischi che si possono definire "individuali", nel senso che riguardano esclusivamente gli addetti del Committente.

RISCHI PER LA SALUTE E PER LA SICUREZZA




<p>MICROCLIMA</p>	<p>All'interno dei locali le temperature sono ottimali, considerato la tipologia di lavoro eseguita (lavoro fisico medio in posizione eretta con prestazione energetica corrispondente compresa tra 800 e 1350 Kcal/giorno), come di seguito indicato mantenute nei mesi invernali, compresa tra 17 e 20 gradi; nei mesi estivi, compresa tra 25 e 28 gradi, comunque tale da non determinare una escursione termica con l'ambiente esterno superiore a 7°C.</p>
<p>TRANSITO E MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI</p>  	<p>Non sono presenti dislivelli pericolosi nella pavimentazione dei locali.</p> <p>Altresì nell'area di lavoro non sono presenti rischi di scivolamento per la presenza di pavimenti bagnati o scivolosi. L'esposizione per i lavoratori sono dati da eventuali scivolamenti sulla pavimentazione, durante i normali spostamenti nella giornata di lavoro per sversamenti accidentali di sostanze sul pavimento.</p> <p>Occorrerà prestare un'attenzione particolare alle lavorazioni presenti in tali zone.</p>
<p>STRUTTURE</p>	<p>Gli ambienti di lavoro sono di norma idonei per altezza,</p>


	<p>superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti. Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p> <p>Nell'area oggetto dei lavori le zone di passaggio, le scale fisse sono protette contro il rischio di caduta dall'alto mediante parapetti.</p> <p>Pavimentazioni e superfici potrebbero non essere perfettamente in Piano.</p>
<p>ILLUMINAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</p> 	<p>Negli ambienti di lavoro è presente un'adeguata illuminazione naturale integrata con illuminazione artificiale la quale verrà comunque periodicamente controllata perché rimanga sempre nei limiti di luminosità imposti dalle norme.</p> <p>In caso di interruzione per forza maggiore dell'illuminazione artificiale i locali sono dotati di corpi illuminanti di sicurezza ad accensione automatica ed perfettamente funzionanti.</p>
<p>SERVIZI IGIENICI</p>	<p>Trattandosi di interventi su edificio esistente con servizi funzionanti, il Committente darà all'Impresa disponibilità dei servizi igienici.</p> <p>L'impresa si impegnerà a mantenere in ordine e pulizia detti locali.</p>
<p>RISCHI DI NATURA ELETTRICA</p> 	<p>L'impianto è stato costruito a norma legge 46/90 e quindi non dovrebbe creare situazioni di rischio, in ogni modo l'impianto sarà periodicamente verificato e manutentato.</p> <p>Gli interventi sugli stessi sono condotti esclusivamente da personale qualificato e/o autorizzato.</p> <p>L'accesso ai locali tecnici a rischio specifico è riservato alle sole persone autorizzate.</p> <p>Ove necessario, è presente segnaletica conforme atta ad individuare le fonti di pericolo, le prescrizioni ed i divieti connessi.</p> <p>Ogni disservizio notato o comunicato sarà preso subito in considerazione per gli interventi del caso. Sarà raccomandato di utilizzare, al bisogno, le prese elettriche disposte negli ambienti evitando accuratamente di superarne la portata.</p>
<p>RISCHI DI INCENDIO</p> 	<p>Nei locali il rischio di incendio sulla base dei criteri previsti dal D.M. 10 Marzo 1998 è classificato a rischio Medio.</p> <p>Per la gestione delle emergenze sono ubicati negli ambienti di lavoro chiaramente segnalati estintori e idranti sottoposti a regolare controlli.</p> <p>Per gli interventi è stata predisposta una squadra di emergenza addestrata ad intervenire lo spegnimento ed l'evacuazione.</p> <p>Nelle aree con presenza di materiali o sostanze infiammabili è tassativamente vietato fumare e introdurre fiamme libere senza autorizzazione della committente.</p> <p>Nei locali il rischio di incendio sulla base dei criteri previsti dal D.M. 10 Marzo 1998 è classificato a rischio Medio.</p> <p>Ove necessario, l'Amministrazione sta provvedendo ad</p>

	<p>adeguarsi alle norme antincendio al fine del rilascio del CPI.</p> <p>Per la gestione delle emergenze sono presenti estintori portatili chiaramente segnalati e sottoposti a regolare manutenzione.</p> <p>Tutte le uscite di emergenza di cui sono dotati i locali di lavoro devono sempre ed obbligatoriamente essere lasciate libere da ogni ostacolo.</p> <p>E' severamente vietato fumare.</p>
<p>RISCHIO ESPLOSIONI</p> 	<p>Negli ambienti di lavoro non esistono aree con probabilità di formazione di atmosfere esplosive.</p> <p>In tali aree chiaramente segnalate da apposita segnaletica è vietato fumare, usare fiamme libere ed è obbligatorio utilizzare solo attrezzature conformi alla direttiva ATEX.</p>
<p>CIRCOLAZIONE ALL'ESTERNO DEI LOCALI</p> 	<p>Nella circolazione all'esterno delle strutture occorre prestare la massima attenzione poiché è normalmente prevista circolazione di automezzi. Sono inoltre presenti rischi generici legati alla movimentazione dei carichi nelle zone di carico e scarico dei materiali.</p> <p>La segnaletica stradale sia orizzontale che verticale potrebbe essere soggetta ad integrazioni (indicazioni delle aree di parcheggio dei veicoli e dei percorsi e delle limitazioni di velocità)</p>
<p>PRESENZA DI SBALZI DI TEMPERATURA</p>  	<p>Nelle zone interessate dai lavori esistono aree con presenza di fonti di calore e/o basse temperature. (cucine)</p> <p>In tale aree chiaramente segnalate è obbligatorio l'uso continuo indumenti protettivi del corpo durante lo svolgimento delle attività lavorative.</p>

RISCHI PER LA SALUTE

COMUNE DI NAVE	Emissione mese marzo 2022	12
DUVRI ART. 26 DLGS 81/08	Ente Emittente Datore di lavoro	

<p>RUMORE</p> 	<p>Le lavorazioni oggetto dell'appalto, verranno effettuate in reparti in cui è possibile l'esposizione giornaliera a valori limite superiori a 80 dB/A, i lavoratori incaricati dell'appalto, dovranno fruire, a cura e spese del datore di lavoro della ditta appaltatrice, dei requisiti minimi di protezione previsti dal d.lgs. 81/08</p> <p>Nel caso le condizioni di lavoro dovessero innalzare significativamente il valore della esposizione giornaliera si dovrà preventivamente verificare la possibilità di sfalsamento delle lavorazioni.</p>
<p>AGENTI CHIMICI</p> 	<p>Nelle zone interessate dai lavori esiste pericolo di materiali pericolosi per la salute (detergenti per pulizie) che possono essere diffusi nell'ambiente.</p>
<p>PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI</p> 	<p>Nelle zone interessate dai lavori non esiste pericolo di agenti biologici che possono essere diffusi nell'ambiente per sua disposizione o a seguito delle attività previste dall'impresa appaltatrice.</p>
<p>DIVIETI</p>  	<p>Sono vietate tutte le operazioni che a discrezione del responsabile e/o del Servizio Prevenzione e Protezione saranno ritenute pericolose.</p> <p>In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) è vietato effettuare qualsiasi lavoro extracontrattuale senza avere ottenuto la relativa autorizzazione; 2) è vietato l'uso di fiamme libere o apparecchi di riscaldamento ad eccezione delle zone appositamente autorizzate; 3) è vietato eseguire lavorazioni a caldo senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione prevista dalla relativa procedura; 4) è assolutamente vietato fumare in tutte le zone ad eccezione di quelle autorizzate; 5) è vietato accatastare materiale combustibile o infiammabile (pallet, carta, stampati, film, ecc.) al di fuori delle aree autorizzate; 6) è vietato manomettere attrezzature ed impianti o effettuare lavori su questi senza una preventiva autorizzazione; 7) è vietato manomettere o modificare impianti elettrici ed allacciare agli stessi apparecchiature non a norma o difettose;

	<p>8) è vietato scaricare nelle fognature qualsiasi prodotto senza preventiva autorizzazione;</p> <p>9) è vietato introdurre automezzi all'interno senza un apposito permesso scritto rilasciato dal responsabile;</p> <p>10) è vietato introdurre alcool in quantità superiore a quella usata per un pasto;</p> <p>11) è vietato operare su apparecchiature elettriche sotto tensione senza una preventiva autorizzazione.</p>
<p>DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA GESTIONE DELLE EMERGENZE</p> 	<p>Chiunque rileva una situazione di pericolo (quale ad esempio: incendio, presenza di fumo, spargimento di sostanze infiammabili, ecc.) deve dare l'allarme.</p> <p>La segnalazione di evacuazione sarà data dal Responsabile della squadra antincendio o dal suo sostituto a mezzo di richiamo verbale. In caso di segnale di evacuazione il personale si deve attenere alle modalità indicate nel Piano di Emergenza, evitando di intralciare l'attività degli uomini del gruppo di intervento a meno di specifica richiesta da parte degli stessi.</p> <p>Al segnale di evacuazione, tutto il personale deve abbandonare ordinatamente e con calma il posto di lavoro utilizzando il percorso di emergenza indicato; non ostruendo gli accessi, non rimuovendo le auto parcheggiate, sia all'esterno che all'interno del deposito; non occupando le linee telefoniche.</p> <p>I responsabili dovranno accertare che tutto il personale abbia lasciato l'ambito di lavoro. Il personale rimarrà nei punti di raccolta e non potrà rientrare se non dopo l'autorizzazione del Responsabile o del suo sostituto.</p>



Gestioni ambientali:

E' fatto obbligo a ciascun fornitore di contenere quanto possibile l'impatto ambientale originato dalle attività che gli sono proprie, anche con particolare riguardo a rifiuti: tutti i materiali di scarto in attesa di smaltimento dovranno essere contenuti in luoghi o aree idonee e ben individuate (eventualmente anche dentro cassoni scarrabili). **E' vietato** versare/scaricare/riversare nei lavandini, tombini o pozzetti liquidi o rifiuti di qualsiasi tipo.

In caso di sversamenti o fuoriuscite accidentali di materiali o liquidi il personale delle ditte appaltatrici dovrà attenersi alle indicazioni ed alle procedure di emergenza e avvisare immediatamente la Committente per attuare i necessari interventi di contenimento e bonifica.

Non potranno essere depositati, anche temporaneamente, sacchi dei rifiuti, in zone di transito non espressamente destinate a questi scopi.

GESTIONE DEI RISCHI

Misure di carattere generale atte a ridurre i rischi di interferenza

Durante le attività lavorative, verranno osservate le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/08, in particolare:

- riduzione dei rischi alla fonte;

- programmazione della prevenzione con controlli periodici al fine di verificare nel tempo l'efficacia delle misure di prevenzione adottate;
 - sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che è meno pericoloso;
 - priorità alle misure di prevenzione collettiva rispetto alle misure di prevenzione individuale;
 - utilizzo limitato di agenti fisici, chimici nei luoghi di lavoro;
 - misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso e lotta antincendio;
 - uso della segnaletica di sicurezza;
 - programmazione della manutenzione periodica delle attrezzature, degli impianti, degli ambienti di lavoro con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza;
 - informazione e formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro;
 - istruzioni adeguate ai lavoratori che svolgono lavorazioni particolari o pericolose.
- Nel seguito, riportiamo un riassunto della individuazione dei fattori di rischio per ogni principale fase tecnologica condotta dalla ditta.

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO RISCHI DI PROCESSO	Ambienti di lavoro
	Macchine e attrezzature
	Presenza di agenti chimici nell'ambiente di lavoro
	Presenza di agenti fisici nell'ambiente di lavoro (rumore, radiazioni , vibrazioni etc.)
	Pericolo di incendio

Per i rischi specifici si fa riferimento alla comunicazione inoltrata al fornitore in conformità all'articolo 26 del Dlgs 81/08.

Procedure di cooperazione e di coordinamento Lavorazioni con materiali con pericolo di incendio

Se sono previsti lavorazioni con presenza di materiali con rischio di incendio (vernici, bombole di gas), per lo stoccaggio e il deposito di tali materiali infiammabili si prescrivono le seguenti misure di sicurezza.

Sarà pertanto necessario procedere con i seguenti accorgimenti:

- Rendere edotti, informare e sensibilizzare i lavoratori sui particolari rischi connessi alle lavorazioni in relazione alla peculiarità del luogo all'interno;
- Delimitare e segregare la zona dell'edificio oggetto di intervento e allontanare i materiali che in presenza di faville possono incendiarsi;
- Vietare l'introduzione di materiali pericolosi senza la previa autorizzazione della committente;
- Stoccare in quantità minima e indispensabile i prodotti pericolosi;
- Tenere a disposizione le schede di sicurezza relative ai prodotti;
- Dotare i locali degli opportuni mezzi di estinzione antincendio portatili in riferimento alla tipologia di prodotto depositato (l'impresa potrà utilizzare quelli messi a disposizione dalla Committenza).

PIANO DI EVACUAZIONE CUI ATTENERSI IN CASO DI EMERGENZA

COMUNE DI NAVE	Emissione mese marzo 2022	15
DUVRI ART. 26 DLGS 81/08	Ente Emittente Datore di lavoro	

Per la gestione delle emergenze, gli operatori dell'appaltatore dovranno mettere in atto le procedure definite dal Datore di Lavoro dei singoli Istituti in cui svolgono il servizio, che dovrà consegnare il piano di emergenza al personale della ditta appaltatrice.

L'obiettivo è di garantire in caso di emergenza l'ordinato sfollamento del personale presente, mediante vie di esodo e uscite di emergenza.

Ad un segnale di allarme ognuno avrà cura di abbandonare il luogo di lavoro in cui si trova.

In caso di accertato pericolo d'incendio o altra situazione di pericolo grave ed immediato dare immediato allarme a voce o azionando gli eventuali pulsanti di allarme. Avvisare i componenti della squadra di emergenza e il preposto.

Mettere in sicurezza le attrezzature di propria pertinenza e rimuoverle prontamente nel caso possano costituire intralcio ai mezzi ed alle operazioni di soccorso.

In caso di evacuazione di emergenza

L'evacuazione di emergenza può verificarsi a seguito di allarme per incendio, per eccezionali eventi naturali o altri motivi che possono mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Apposita segnaletica per raggiungere le uscite di emergenza conducenti verso l'esterno, è affissa.

Scrupolosamente saranno seguite le seguenti azioni:

- ☐ Mantenere sempre la calma, difficile da attuare ma la corsa può indurre a scivolamenti/cadute
- ☐ Non utilizzare il telefono per alcun motivo, tranne che per contattare le emergenze
- ☐ Sospendere il lavoro, mettendo in sicurezza le attrezzature
- ☐ Recarsi con passo spedito verso la più vicina uscita di emergenza
- ☐ Non correre lungo le scale, non farsi prendere dal panico, non aprire le finestre
- ☐ Non commettere azioni pericolose per se stessi o per gli altri
- ☐ Non entrare assolutamente in nessun locale ma soltanto verso l'esterno
- ☐ Una volta raggiunto il piazzale esterno, restare uniti, mantenendo libero il passaggio per il pronto intervento (VVF)
- ☐ Non recarsi verso l'auto per spostarla: ciò sarebbe di intralcio all'intervento VVF
- ☐ Attendere disposizioni per la fine emergenza
- ☐ Il referente antincendio darà le opportune informazioni per la ripresa del lavoro

MISURE ESSENZIALI DI PRIMO SOCCORSO



Rimuovere prontamente eventuali cause dell'infortunio ancora presenti, evitando di mettere a repentaglio la propria incolumità. Ad esempio, in caso di folgorazione in atto, interrompere l'energia elettrica o separare l'infortunato dalle parti in tensione utilizzando elementi isolanti dalla corrente (es. legno, plastica).

Avvisare subito il preposto e l'incaricato alla gestione delle emergenze per eventuale intervento del Pronto Soccorso Sanitario 118 e organizzare il facile accesso da parte dei soccorritori.

Non cercare di muovere la persona inanimata, specie se ha subito un forte trauma, si sospetta la presenza di fratture o lesioni alla colonna vertebrale a meno che non e ne sia l'assoluta e immediata necessità (pericolo di crolli, incendio nei locali).

Non abbandonare la persona coinvolta ma rassicurarla in attesa dei soccorsi.

Aiutarlo nella respirazione provvedendo ad allentare gli indumenti attorno al collo colletto, cravatta, foulard). Evitare gli assembramenti di persone.

Non somministrare alcolici o farmaci salvo per richiesta cosciente del soggetto o per conoscenza certa di una sua patologia e dei farmaci normalmente assunti.

Il Committente richiederà all'aggiudicatario un dettagliato elenco dei rischi specifici ai Fornitori, da cui si evinca nel dettaglio:

- 1 . Visura Camerale (validità sei mesi)
- 2 . Elenco personale impiegato c/o ns Sede con posizione I.N.A.I.L.
- 3 . Elenco personale impiegato c/o ns Sede con posizione INPS.
4. Copia del DURC (validità 3 mesi)
- 5 . Fotocopia libro matricola relativa al personale interessato
- 6 . Dichiarazione di ottemperanza al Decreto Legislativo 81/08
- 7 . Dichiarazione di avvenuta attività informativa e formativa Dlgs 81/08
- 8 . Nominativo del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
8. bis: Nominativo del Preposto per l'appalto di riferimento ai sensi del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146
9. Nominativo (se eventualmente designato) del Medico competente
10. Nominativo degli addetti alla gestione delle emergenze incendio che dovranno cooperare con i nostri addetti
- 11. Elenco rischi cui sono sottoposti i Vs. lavoratori presso la ns. ditta**
12. Costi sostenuti relativi al contratto in essere per ottemperare ai requisiti sulla sicurezza dei lavoratori.

La documentazione ricevuta sarà visionata dal datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori/servizi.

La presente sezione costituisce la parte più rappresentativa e significativa del documento, in quanto finalizzata all'identificazione e valutazione dei rischi da interferenza. Infatti tale sezione riporterà l'identificazione e descrizione, sulla base dell'organizzazione e pianificazione delle attività appaltate (crono programma) e delle eventuali interferenze (temporali e logistiche), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti.

INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE

Vengono valutate le seguenti possibili situazioni di interferenza (ai sensi dell'art. 26 comma 1/b e comma 2 del D.L.vo 81/08):

Percorsi di raggiungimento degli ambienti di lavoro:

le scuole presentano accesso da pubblica via; nel caso in cui sia presente un parcheggio nell'area di pertinenza, sono prevedibili rischi da urti e investimenti. Deve essere predisposta la segnaletica di sicurezza stradale orizzontale e verticale.

Condizioni strutturali, accesso alle scuole: in caso di presenza di gradini, le strutture devono essere integre e le superfici antiscivolo.

Ergonomia delle postazioni di lavoro: i banchi devono rispettare le distanze minime per consentire l'agevole passaggio del personale.

Presenza di personale interno o altro: il personale presente (docente e non docente) è dipendente statale; possono essere presenti altre ditte appaltatrici (ad esempio impresa pulizie), ma senza interferenze con le attività di contratto.

Disponibilità di locali di servizio e attrezzature per la ditta

Gli operatori dell'appaltatore potranno utilizzare i servizi igienici messi a disposizione del personale scolastico.

Potrebbe rendersi necessario mettere a disposizione locali spogliatoio.

L'appalto non prevede l'utilizzo di attrezzature di lavoro (ad esclusione di quanto necessario per la somministrazione del cibo agli assistiti).

Procedure di gestione emergenze e pronto soccorso

Per la gestione delle emergenze, gli operatori dell'appaltatore dovranno mettere in atto le procedure definite dal Dirigente scolastico, che dovrà consegnare il piano di emergenza al personale della ditta appaltatrice.

Impianti dell'edificio

L'attività degli operatori si svolge durante l'orario scolastico, quindi gli impianti tecnologici (elettrico, audiovisivo, ecc.) sempre in funzione. Tuttavia, non si rilevano interferenze con questi impianti per l'appalto in esame, a meno di incidenti o malfunzionamenti. In ogni caso, gli operatori esterni hanno il divieto assoluto di intervenire a qualsiasi livello sugli impianti e sulle apparecchiature presenti nelle strutture.

Lavori soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 "Cantieri temporanei o mobili":

Nell'eventualità in cui siano presenti cantieri temporanei o mobili negli edifici oggetto dell'appalto, il personale esterno ha il divieto assoluto di accedervi. Non si rilevano pertanto interferenze.

Alla luce di quanto sopra, per i lavori in oggetto, **sono state rilevate interferenze fra i lavori appaltati e le attività svolte nelle strutture oggetto dei lavori**; si procede quindi alla valutazione dei rischi da interferenze e relativi costi della sicurezza, come di seguito riportato.

RISCHI DA INTERFERENZE

La tabella di seguito riportata individua i rischi generali prevedibili derivanti dalle attività affidate e le misure di prevenzione e protezione minime da adottare, da parte dell'impresa appaltatrice e del Committente rispettivamente, per eliminare oppure, ove ciò non fosse possibile, minimizzare tali rischi. Vengono altresì riportate le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi da interferenze

Attività/fase operativa	Rischi da interferenza	Misure da adottare dal Fornitore	Misure da adottare dal committente	Misure specifiche per eliminare o ridurre i rischi da interferenze
PERCORSI DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	Investimenti, urti	Informazione dei lavoratori sulla corretta e sicura modalità di accesso alle aree interessate	Segnaletica di sicurezza, divieto, pericolo Segnaletica stradale orizzontale per la delimitazione dei percorsi riservati agli automezzi, delle aree ove è consentita la sosta e dei limiti /prescrizioni presenti	Attività di coordinamento fra committente, dirigenti scolastici e datore di lavoro dell'appaltatore promossa dal committente
CONDIZIONI STRUTTURALI, ACCESSO AGLI AMBIENTI DI LAVORO, ERGONOMIA DELLE POSTAZIONI DI LAVORO	Infortunistico	Accurata informazione e formazione specifica del personale sulle corrette modalità operative da mettere in atto per operare in sicurezza	Comunicazione agli operatori esterni sui rischi presenti all'interno della struttura e legati alle attività lavorative svolte (estratto del DVR) Comunicazione ai propri lavoratori della presenza degli operatori che pertanto potrebbero comportare rischi interferenziali e delle misure di prevenzione /protezione scelte ed attuate	
GESTIONE DELLE EMERGENZE	Infortunistico, trasversale	Informazione sulle procedure stabilite da Dirigente scolastico in caso di emergenza, evacuazione, ecc.	Affissione di planimetrie dei locali indicanti i percorsi di esodo, le uscite di emergenza, il luogo sicuro e/o punto di raccolta, ubicazione di estintori o altri presidi antincendio, delle cassette di primo soccorso, dei numeri utili, ecc. nei locali con struttura particolarmente complessa	

INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Completata l'individuazione dei rischi da parte dei Fornitori, secondo conoscenze, esperienza e professionalità, deve essere attuata tutta una serie di attività volte, al fine di assicurare, per quanto possibile, l'eliminazione dei rischi presenti nello svolgimento dei lavori.

Le azioni dovranno essere volte a:

- Ridurre al minimo (in relazione alle conoscenze acquisite, ed al progresso tecnico) il rischio;
- Ridurre il rischio all'origine operando scelte sul cambio di attrezzature o attività;
- Esasperare le attività volte alla prevenzione del rischio, programmando le lavorazioni e mirando ad un complesso che integri le realtà tecniche produttive e organizzative con l'ambiente di lavoro;
- Sostituire ciò che è pericoloso con alternative meno a rischio;
- Rispettare i principi ergonomici volti alla migliore utilizzazione del personale, delle attrezzature dei metodi di lavoro e produzione cercando di attenuare il rischio insito nel lavoro monotono e ripetitivo;
- Dare assoluta priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a quelle individuali;
- Limitare al minimo l'esposizione dei lavoratori ai rischi;
- Ridurre e, se possibile abolire, l'utilizzo di sostanze tossiche, chimiche, fisiche, biologiche operando valide alternative.

Nota: quando nelle misure da adottare vengono delimitate le aree di intervento il rischio da interferenza è annullato

Appalto relativo all'assistenza ad personam per alunni diversamente abili presso Istituti di ogni ordine e grado comunicati prima dell'avvio dell'anno scolastico e, solo per i nuovi alunni, nel corso dell'anno scolastico.

Esame dei rischi evidenziati dalla ditta

In attesa delle indicazioni da parte della ditta

Misure di Prevenzione per le Interferenze

- | |
|------------------------------|
| • FORMAZIONE |
| • ASSISTENZA - AFFIANCAMENTO |
| • GESTIONE EMERGENZE |

NORME GENERALI DA RISPETTARE

1. Il Fornitore si deve impegnare, secondo quanto previsto dal D.Lgvo 81/08, a rispettare tutte le norme generali e particolari di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, provvedendo ad identificare e valutare i rischi specifici e le relative misure di prevenzione, protezione, emergenza e pronto soccorso, in collaborazione con il nostro Servizio Sicurezza inoltre il Fornitore provvederà alla designazione di addetti in numero e con qualificazione adeguati alla natura dei lavori.

- Sostare solo nelle aree espressamente riferite al lavoro che dovete svolgere, o dove vi viene specificatamente indicato;
- Osservare tutte le disposizioni del Committente e di legge in materia di sicurezza, ambiente ed igiene nei luoghi di lavoro;
- Utilizzare correttamente i presidi per la raccolta differenziata.
- Tenere sempre un aspetto e un comportamento decoroso;
- Comunicare sempre la necessità di introdurre nella nostra Committente materiali e/o attrezzature ritenute pericolose;
- Comunicare sempre la possibilità di generare con le vostre attrezzature di lavoro fumi, polveri, etc., comunque qualsiasi cosa che possa danneggiare la salute del nostro personale, la qualità del nostro prodotto, la funzionalità dei nostri impianti e/o macchinari;
- È vietato utilizzare qualsiasi materiale e/o attrezzatura del Committente senza apposita autorizzazione scritta;

2. ATTREZZATURE, UTENSILI E MACCHINARI

Tutte le attrezzature, macchinari e utensili usati dal Fornitore dovranno essere conformi alle disposizioni di legge vigenti e, quando necessario, debitamente omologate. Le stesse dovranno essere munite di una targhetta o scritta che le identifichi come appartenenti al Fornitore.

La Committente non fornirà né metterà a disposizione del Fornitore utensili, attrezzature e macchinari per la posa in opera della fornitura, salvo casi particolari ed eccezionali, da formalizzarsi mediante autorizzazione rilasciata dalla sottoscrivente Parte.

Nel caso che il Fornitore usi mezzi d'opera ed attrezzature di Terzi presenti in Cantiere il loro impiego è a totale rischio del Fornitore, il quale in ogni caso, sarà tenuto a verificare, prima e durante l'impiego, l'esatta conformità di detti mezzi, materiali, attrezzature o macchinari, a tutte le prescrizioni vigenti.

Disposizioni relative all'uso di attrezzi a mano

Si ricordano qui di seguito le principali norme o divieti che i lavoratori devono rispettare nell'uso di attrezzi a mano:

- ogni attrezzo deve essere impiegato solo per l'uso al quale è destinato;
- è obbligatorio verificare frequentemente lo stato di efficienza dell'attrezzatura da impiegare;
- è vietato l'impiego di qualsiasi tipo di attrezzatura avente sbavatura, in particolare mazze, martelli, scalpelli, ecc.;
- è vietato l'impiego di attrezzi con manici fessurati o riparati con mezzi di fortuna;
- non si devono usare tubi od altro per prolungare il manico di attrezzi;
- è vietato lasciare gli attrezzi nella zona di passaggio o in condizione tale da poter cadere ed arrecare danno a persone o apparecchiature;
- è prescritto di portare gli attrezzi nelle apposite cassette o borse a tracolla e mai nelle tasche;
- è necessario pulire la superficie ed il manico degli utensili da grasso eccessivo al fine di evitare che mollando la presa possano sfuggire di mano;
- non usare mai lime, martelli, ecc. senza manico;
- è vietato salire su scale verticali con attrezzi da lavoro nelle mani;

- è compito del lavoratore impiegare utensili secondo la tecnica e le opportune precauzioni.

Disposizioni relative all'uso di utensili elettrici

Gli attrezzi e gli utensili elettrici sono soggetti a particolare usura e pertanto vanno frequentemente ispezionati. Occorre riparare o sostituire parti avariate, particolarmente quelle riguardanti l'isolamento dell'impugnatura o le protezioni.

Tutti gli utensili elettrici, se non del tipo a doppio isolamento, devono avere la carcassa collegata a terra mediante apposito conduttore incorporato nel cavo di alimentazione.

I conduttori devono essere in perfetta condizione, con isolamento appropriato alla tensione e di sezione sufficiente in relazione all'assorbimento di corrente dell'apparecchio.

Gli attacchi alle prese e all'utilizzazione devono essere in ottimo stato; il conduttore deve avere sempre la spina dalla parte della derivazione e la presa dalla parte opposta.

Le eventuali giunzioni devono sempre essere munite di spina a presa e mai effettuate tra conduttori, anche se protetti con nastro isolante.

Per lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.

Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

Non estrarre mai le spine mettendo in trazione il conduttore, ma impugnare la spina nella parte isolata.

Non operare mai con apparecchi elettrici con le mani bagnate. Inserire o disinserire sempre le spine con l'interruttore aperto e mai con l'apparecchiatura in funzione.

Non porre mai in tiro i conduttori, raccoglierli e stenderli con cura.

Proteggere i conduttori da calpestii o schiacciamenti, collocarli in modo che non diventino causa di inciampo o strappo; se necessario porre dei segnali.

Non abbandonare mai un apparecchio in tensione o, peggio, in movimento; prima di allontanarsi togliere la tensione e staccare la spina di alimentazione.

Curare particolarmente lo stato dei cavi di alimentazione delle lampade elettriche portatili che, per la particolare usura ed esposizione a danneggiamenti, possono facilmente presentare delle interruzioni nella copertura di isolamento.

3. PERSONALE

Il reclutamento di tutto il personale dovrà essere effettuato a cura e spese del Fornitore al quale farà carico ogni onere retributivo, sociale ed assicurativo. Il Fornitore si impegna ad utilizzare personale tecnicamente qualificato in relazione ai compiti e che abbia ricevuto adeguata istruzione e, in particolare, all'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi personali di protezione. L'impiego di personale apprendista e' di norma vietato, salvo espressa autorizzazione della Committente. Il personale dovrà essere in quantità adeguata, sia a livello direzionale/organizzativo, che a livello esecutivo e comunque in numero necessario e sufficiente a soddisfare le esigenze del lavoro secondo gli accordi presi in sede d'ordine e l'andamento dei lavori stessi, in conformità con il giudizio della Committente, allo scopo di garantire il pieno rispetto dei termini di consegna contrattuali.

Il personale sarà inoltre equipaggiato di tutti i dispositivi di protezione individuali relativamente a quanto disposto dal Dlgs 81/08.

4. TESSERINI DI RICONOSCIMENTO

Il dlgs 81/08 prevede l'obbligo a carico delle Imprese di fornire ai propri dipendenti presenti in cantiere una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro.

La stessa Legge pone in capo al lavoratore l'obbligo di esporre la tessera durante la sua presenza nel luogo di lavoro.

COMUNE DI NAVE	Emissione mese marzo 2022	23
DUVRI ART. 26 DLGS 81/08	Ente Emittente Datore di lavoro	

COSTI SULLA SICUREZZA, SUDDIVISI PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Si riporta di seguito una stima dei costi per la sicurezza annuali, non soggetti a ribasso, relativi **esclusivamente** alle misure da apprestare per ridurre i rischi di tipo interferenziale individuati nel presente documento.

Descrizione interferenza	Incidenza %	Stima dei costi annuali (IVA esclusa) espressi in €.
Incontro informativo con RSPP degli Istituti scolastici sede del servizio e RSSP dell'appaltore (rif. Art. 26 punto 2 lett. B.) D. Lgs. N. 81 /2008	50	150
Attuazione delle misure generali di tutela per la gestione delle situazioni interferenti con ambienti scolastici o altre imprese operanti nelle scuole.	50	150
Formazione, informazione, addestramento, istruzione dei lavoratori.	10	300
TOTALE		650,00

CONCLUSIONI

Considerazioni aggiuntive finali

La Committente dichiara, e la Ditta appaltatrice conferma e sottoscrive, di aver:

- fornito all'impresa appaltatrice tutte le informazioni tecniche relative allo stato dei luoghi sede dei lavori e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente dove dovrà operare e sulle misure di sicurezza e di emergenza ivi adottate;
- fornito tutte le informazioni per evitare inutili rischi e per lavorare in sicurezza o consegnato le norme generali di sicurezza per contratti d'appalto e d'opera o data adeguata informazione circa la contemporanea presenza sul luogo di lavoro o nelle immediate vicinanze di altre imprese appaltatrici e sui rischi specifici relativi.

Il presente documento sarà rivisto ed eventualmente aggiornato in occasione di modifiche ed inserimento delle attività esaminate, nonché in ragione dell'aggiornamento dei piani operativi alla sicurezza presentati dai Fornitori.

Attività formativa inerente il DUVRI

Con la presente i datori di lavoro della Committente e dell'impresa Fornitrice dichiarano di aver espletato le attività informative e formative relative ai rischi di interferenza, ai rispettivi preposti e personale addetto alle lavorazioni.

Il Fornitore si impegna ad accettare il contenuto del presente documento, nonché a rispettarne le richieste ed a rendere edotti i propri lavoratori sulle misure di sicurezza da adottare.

La parte seguente verrà sottoscritta in sede di stipulazione del contratto dal Committente e dall'aggiudicatario.

Il Fornitore si impegna ad accettare il contenuto del presente documento, nonché a rispettarne le richieste ed a rendere edotti i propri lavoratori sulle misure di sicurezza da adottare.

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Fornitore _____

Il RUP
Comune di Nave _____

Il Datore di Lavoro
Comune di Nave _____

Firma del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di ogni istituto in cui si svolge il servizio:

.....

.....

.....

.....

VERBALE DI CONSEGNA DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

Ordine del Giorno

- ♦ Coordinamento sui rispettivi rischi e sulle misure organizzative ed operative di prevenzione e protezione specifiche applicabili
- ♦ Misure di prevenzione rischi da interferenze trasmesse a tutti in copia per opportuna conoscenza

Sono stati aggiornati:

Datore di lavoro : Committenza

Datore di Lavoro : Fornitore

Il Fornitore, preso atto degli obblighi contrattuali, del lavoro da eseguire, dei luoghi dove dovrà svolgersi il lavoro e dell'attività svolta all'interno del reparto/edificio dell'Azienda, dichiara di non avere difficoltà o dubbi e di accettare la consegna.

Dichiara altresì di essere stato edotto dei rischi connessi con l'attività svolta nel reparto/edificio con la consegna del presente **"Documento Unico di Valutazione dei Rischi"**.

Inteso che:

- Il Fornitore dovrà rivolgersi al Committente ogni volta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di rischi, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione;
- Il Fornitore ha reso edotto il Committente dell'esistenza di rischi connessi con la propria attività lavorativa;

Dichiarano

Di aver ricevuto letto ed accettato in ogni sua parte il presente DUVRI e che sono adeguate le misure predisposte dal committente per ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Data,

Letto, firmato e sottoscritto.

Il Fornitore _____

Il RUP
Comune di Nave _____

Il Datore di Lavoro
Comune di Nave _____